



COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 8 del 29/03/2021

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **2021**, addì **ventinove** del mese di **Marzo** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, si è riunito, in seguito a convocazione, il Consiglio Comunale.

Intervengono i signori:

Cognome Nome	Funzione	Presente	Assente
SCABURRI ROSARIO JAMES	Presidente del Consiglio	X	
MIGLIORATI BARBARA	Assessore	X	
MANTELLI GIAMPAOLO	Consigliere	X	
MARINI GIUSEPPE	Consigliere	X	
MACCAGNOLA BEATRICE	Consigliere	X	
BAIGUERA ANDREA	Consigliere	X	
AMBROSIO FEDERICO	Consigliere	X	
MIGLIORATI PAOLO	Consigliere	X	
MORANDI GIACOMO	Consigliere	X	
BELOTTI DAVIDE	Consigliere	X	
MORETTI MASSIMO	Consigliere	X	

Presenti : 11 Assenti: 0

Assiste ed è incaricato della redazione del seguente verbale Il Segretario Comunale **Dr.ssa Francesca Di Nardo**.

Presiede Il Sindaco Sig. **Rosario James Scaburri**.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato:

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Siede al tavolo Consiliare l'Assessore esterno Giovanni Mantelli.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, nell'ordine che segue:

Consigliere Andrea Baiguera

Consigliere Giampaolo Mantelli

Consigliere Andrea Baiguera

Consigliere Davide Belotti

Consigliere Andrea Baiguera

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera di Consiglio Comunale nr. 13 del 31/07/2020, di approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) composto da nr. 36 articoli;

CONSIDERATO che si ritiene necessario apportare le modifiche esposte dal Consigliere Delegato;

DATO ATTO del D.Lgs. 116/2020 in materia di assimilazione dei rifiuti;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile resi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. 18 Agosto 2000 N° 267;

VISTI:

- l'articolo 20, comma 1 –bis, del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.e.i., a tenore del quale “1-bis. *Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida*”;
- l'articolo 47-bis , della legge 16.12.1913 numero 89, ove è stabilito che: “*All'atto pubblico di cui all'articolo 2700 del codice civile, redatto con procedure informatiche si applicano le disposizioni della presente legge e quelle emanate in attuazione della stessa.2. L'autenticazione di cui all'articolo 2703, secondo comma, del codice civile, è regolata, in caso di utilizzo di modalità informatiche, dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82*

DATO ATTO che, in attuazione delle disposizioni normative succitate, è stato formato file audio della presente seduta consiliare e che tale documento informatico, conservato agli atti della segreteria comunale, soddisfa le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 20 comma 1-bis del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.e.i. Sopra richiamato;

Con Voti favorevoli unanimi (Scaburri Rosario James, Migliorati Barbara, Mantelli Giampaolo, Marini Giuseppe, Maccagnola Beatrice, Baiguera Andrea, Ambrosio Federico, Migliorati Paolo, Morandi Giacomo, Belotti Davide, Moretti Massimo), contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le modifiche esposte dal Consigliere Delegato apportate al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, con apposita separata votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e votanti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco
Rosario James Scaburri

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Francesca Di Nardo



COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO
Provincia di Brescia

**Regolamento per l'applicazione
della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Approvato con delibera di C.C. n.13 del 31/7/2020

Modificato con delibera C.C. n. ____ del ____

INDICE

Sommario

Articolo 1 – OGGETTO E PRESUPPOSTO	1
Articolo 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E TIPOLOGIE DI UTENZE.....	1
Articolo 3 – SOGGETTI PASSIVI	1
Articolo 4 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO.....	1
Articolo 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	2
Articolo 6 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.....	2
Articolo 7 - ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI.....	3
Articolo 8 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO	3
Articolo 9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	4
Articolo 10 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.....	4
Articolo 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	4
Articolo 12 - PIANO FINANZIARIO	4
Articolo 13 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO.....	5
Articolo 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	6
Articolo 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	6
Articolo 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	7
Articolo 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	7
Articolo 18 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	7
Articolo 19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. ZONE NON SERVITE.....	8
Articolo 20 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	8
Articolo 21 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE	8
Articolo 22 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE.....	9
Articolo 23 - CUMULO DI RIDUZIONI.....	9
Articolo 24 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI.....	9
Articolo 25 - TRIBUTO GIORNALIERO.....	9
Articolo 26 - TRIBUTO PROVINCIALE	10
Articolo 27 - RISCOSSIONE.....	10
Articolo 28 - DICHIARAZIONE	11
Articolo 29 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....	12
Articolo 30 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	12
Articolo 31 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	12
Articolo 32 - SANZIONI ED INTERESSI	13
Articolo 33 - IMPORTI MINIMI	13
Articolo 34 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI.....	14
Articolo 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	14
Articolo 36 - DISPOSIZIONI FINALI	14

Articolo 1 – OGGETTO E PRESUPPOSTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di San Gervasio Bresciano della Tassa sui rifiuti (TARI).
2. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E TIPOLOGIE DI UTENZE

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Articolo 3 – SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso Comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 4 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, qualora sia ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio Comunale,

suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Articolo 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali

Utenze domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si applica regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, etc, che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione; aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Articolo 6 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di

emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile in forme idonee a garantirne la conoscibilità da parte del contribuente.

2. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestable.

Articolo 7 - ESCLUSIONE DELLE SUPERIFICI PRODUTTIVE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione delle superficie assoggettabile a tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. La determinazione delle tipologie di superficie escluse, in tutto o in parte, dall'applicazione del tributo in quanto produttive di rifiuti non conferibili al servizio pubblico è disciplinata dal d.lgs. 152/2006 e dalla legge 147/2013.

Articolo 8 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati al fine del raggiungimento degli obiettivi di riciclo dei rifiuti urbani.
2. Le modalità e le condizioni per l'esercizio della facoltà di cui al precedente comma sono disciplinate dal d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, fermo restando l'onere per il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività di presentare al Comune e al gestore del servizio specifica dichiarazione entro il 30 giugno dell'esercizio precedente all'anno di uscita dal servizio pubblico.
3. Con la dichiarazione di esonero deve essere presentata la seguente documentazione:
 - a) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
 - b) copia del contratto con l'operatore privato;
 - c) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività che ha esercitato l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo deve comunicare al Comune ed al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero e riciclo nell'anno precedente ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. La predetta comunicazione deve essere documentata dalla attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato.
5. L'opzione per il servizio privato è vincolante per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta del legale rappresentante o titolare dell'attività svolta nell'utenza non domestica, da comunicare al Comune ed al gestore del servizio pubblico entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di rientro. Nella comunicazione di rientro devono essere

riportate tutte le indicazioni previste per la dichiarazione di cui all'art. 28 del presente regolamento.

6. Il rientro alla fruizione del servizio pubblico è ammesso dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e previa acquisizione del parere di fattibilità del gestore che deve essere resa entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di rientro da parte dell'utenza.

Articolo 9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal D.P.R. 158/1999 e dell'art. 13 del presente regolamento
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine prescritto, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Articolo 10 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo Comunale sui rifiuti.

Articolo 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655 della Legge 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Articolo 12 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità di regolazione la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, fatta salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di regolazione si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 13 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate in utenze domestiche e non domestiche; quest'ultime a loro volta sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, fornendo

idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione prescelta dei coefficienti.

Articolo 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa del tributo per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio, e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
2. La quota variabile del tributo per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

Articolo 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di
 - a) anziano dimorante in casa di riposo;
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio Comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata.
4. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica;
5. Tuttavia per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel Comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, è fissato in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio Comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
8. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 61, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico Comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Articolo 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 158/1999.

Articolo 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Articolo 18 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova

la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

Articolo 19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. ZONE NON SERVITE

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 15%
2. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è dovuto in misura del 30% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 28 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Articolo 20 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 50%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%
2. Ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze non domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Articolo 21 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili

mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 25% della quota variabile della tariffa del tributo (o della tariffa totale del tributo), con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

2. L'agevolazione di cui al precedente comma è calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Articolo 22 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 50% a condizione che:
 - a) l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - b) le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

Articolo 23 - CUMULO DI RIDUZIONI

Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 24 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Il costo delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni previste resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 147/2013.

Articolo 25 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, dall'eventuale entrata sostitutiva della, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio Comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 26 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Articolo 27 - RISCOSSIONE

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate scadenti il giorno 30 dei mesi di aprile e settembre o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti in caso di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio Comunale.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato nelle modalità stabilite dal Regolamento generale delle entrate. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno

successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Articolo 28 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o tramite posta elettronica o PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti i locali;
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- Indicazione di eventuali parti di superficie produttiva di rifiuti speciali;
- Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi

atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

Articolo 29 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento generale delle entrate, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Articolo 30 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 31 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d) Utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
 - f) Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 32 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.lgs. 471/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Per tale sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.lgs. 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 31, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Articolo 33 - IMPORTI MINIMI

Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 34 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

La ripartizione del pagamento delle somme dovute viene concessa nei modi e nelle forme disciplinate dal Regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 36 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e gli atti dell'Autorità di regolazione vigenti.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Si intende abrogata ogni ulteriore disposizione regolamentare in materia di rifiuti assimilati e, in particolare, il Titolo II del Regolamento di igiene urbana vigente.

Allegato A CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	campeggi, distributori carburanti
3	stabilimenti balneari
4	esposizioni, autosaloni
5	alberghi con ristorante
6	alberghi senza ristorante
7	case di cura e riposo
8	uffici e agenzie
9	banche, istituti di credito e studi professionali
10	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	attività industriali con capannoni di produzione
15	attività artigianali di produzione beni specifici
16	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	bar, caffè, pasticceria
18	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	plurilicenze alimentari e/o miste
20	ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	discoteche, night club